

**LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 08-01-2004  
REGIONE PIEMONTE**

**Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato  
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di  
riferimento.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE  
N. 2  
del 15 gennaio 2004

*Il Consiglio regionale ha approvato.*  
**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*promulga  
la seguente legge:*

**Parte I.**

**Titolo I.**

**OGGETTO DELLA LEGGE E PRINCIPI GENERALI**

**ARTICOLO 1**

(Oggetto)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio.

2. Ai sensi della presente legge, per interventi e servizi sociali

si intendono tutte le attivita' individuate dall'articolo 128 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di

conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, cosi'

come previsti dalla l. 328/2000, ivi comprese le attivita' di

prevenzione, nonche' le prestazioni socio-sanitarie di cui

all'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive

modificazioni.

## **ARTICOLO 2**

(Principi generali della programmazione e organizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione

del disagio e il miglioramento della qualita' della vita delle

comunita' locali, la Regione programma ed organizza il sistema

integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di

universalita', solidarieta', sussidiarieta', cooperazione, efficacia

ed efficienza, omogeneita' ed equita' territoriale, copertura

finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita'

dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare

degli enti locali.

2. Nella programmazione ed organizzazione del sistema, la

regione riconosce ed agevola il ruolo attivo delle Istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) riordinate

secondo la normativa vigente, dei soggetti del terzo settore e

dei soggetti privati, promuove la solidarieta' sociale mediante la

valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari,

delle forme di auto-aiuto, reciprocita' e solidarieta' organizzata,

promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle

organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela

degli utenti, secondo quanto previsto all'articolo 14.

### **ARTICOLO 3**

(Principi e modalita' per l'erogazione dei servizi)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere

di universalita' ed e' organizzato in modo da garantire a tutti i

cittadini pari opportunita' di fruizione e completa accessibilita' ai

servizi secondo i seguenti principi:

a) rispetto della dignita' della persona, della sua riservatezza e

del suo diritto di scelta;

b) riconoscimento della centralita' della persona quale prima

destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della

famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento

unitario

per gli interventi e i servizi medesimi;

c) sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere

ed agevolare, nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo dei

soggetti di cui all'articolo 11.

2. Le attività dirette al raggiungimento delle finalità di cui alla

presente legge sono informate alle seguenti modalità operative:

a) differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la

pluralità di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati;

b) facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei

servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi;

c) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari,

dell'istruzione, della giustizia minorile, nonché con le politiche

attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie,

della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del

territorio;

d) sviluppo della domiciliarità, attraverso interventi e servizi

mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento

della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e

lavorativo per il superamento degli interventi di natura residenziale;

e) predisposizione, a seguito dell'analisi e della valutazione del

bisogno, di progetti individualizzati, concordati con la persona

singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno

stesso, gli obiettivi e le modalita' dell'intervento, il costo, la

durata e gli strumenti di verifica;

f) concorso degli utenti al costo dei servizi;

g) gestione ed erogazione delle prestazioni secondo requisiti

di qualita' predefiniti, fatta comunque salva la titolarita' della

presa in carico degli utenti in capo all'ente istituzionale gestore

del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) verifica degli interventi attraverso un controllo di gestione atto

a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati;

i) adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle

possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle

famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative.

## **Titolo II.**

### **SOGGETTI DEGLI INTERVENTI SOCIALI**

#### **Capo I.**

### **SOGGETTI ISTITUZIONALI**

#### **ARTICOLO 4**

(Funzioni della regione)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della

Regione le seguenti funzioni:

a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione

dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'articolo 8;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse

e sull'offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il sistema

informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello

nazionale, provinciale e locale; in particolare la Giunta

regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, predispone la mappa dei soggetti che nei

prossimi cinque anni saranno a rischio sociale per le ragioni

piu' varie, nonche' la mappa dei soggetti che, qualora restino

soli, nell'ambito del proprio nucleo familiare, necessiteranno di

strutture idonee ad una esistenza piena, sotto tutti gli aspetti;

c) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi

sociali al fine di provvedere all'integrazione socio-sanitaria, al

riequilibrio territoriale ed al coordinamento con le politiche

dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa,

dell'ambiente, del tempo libero, dei trasporti e delle

comunicazioni;

d) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di

interventi e servizi sociali;

e) la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del terzo

settore nonche' l'assunzione di provvedimenti rivolti a sostenerne un qualificato sviluppo anche in raccordo con il

sistema della formazione regionale;

f) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo

Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la

vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica

o privata;

g) la definizione dei requisiti di qualita' per i servizi, gli interventi

e le prestazioni sociali, l'individuazione dei criteri per

l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti erogatori di

servizi ed interventi sociali, con l'istituzione di specifico registro,

e l'identificazione dei criteri per la determinazione delle tariffe

che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

h) la definizione di strumenti atti a garantire la verifica degli

standard minimi e dei programmi di assistenza delle strutture

per minori, per anziani e per disabili secondo quanto previsto

dalla legislazione vigente;

i) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello

nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto

dei servizi sociali e dei criteri per la determinazione del

concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

j) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti

gestori dei servizi sociali, nonché per gli altri soggetti pubblici e

privati del sistema integrato, attraverso la predisposizione di

strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e

l'efficienza dei servizi;

k) la ripartizione, con le modalità dell'articolo 35, del fondo

regionale per le politiche sociali e la gestione di finanziamenti

previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di

servizi sociali, compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e

17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di

attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina

delle cooperative sociali') e fatta salva quella oggetto di

specifico trasferimento; entro novanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce forme

e modalità di controllo e di verifica della spesa gestita dagli enti

di cui all'articolo 9, anche in relazione ai risultati conseguiti;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei

servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali e dei profili

professionali definiti dallo Stato e la programmazione,



l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività'

formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza

e il controllo sullo svolgimento di tali attività';

m) la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la

promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche

sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da

altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a

livello europeo e internazionale;

n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto

nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 80,

comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

- Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a

favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130, comma 2, del

d.lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei

procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonché la

determinazione e la concessione di eventuali benefici

aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a

favore degli invalidi civili;

o) l'esercizio, nell'ambito delle previsioni della legislazione

nazionale, dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali

inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma

2, lettere a), c), e), f);

p) l'individuazione, in accordo con altre amministrazioni

regionali, dei criteri per le variazioni anagrafiche interregionali

delle persone assistite;

q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle

organizzazioni di volontariato, quale ambito unitario delle

sezioni provinciali dello stesso, e degli organismi di collegamento e coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, nonche'

dell'albo regionale delle cooperative sociali, quale ambito

unitario delle sezioni provinciali dello stesso;

r) l'istituzione dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni

internazionali;

s) l'istituzione di osservatori regionali nelle materie oggetto

della presente legge;

t) le funzioni di competenza regionale in materia di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla

persona o in persone giuridiche di diritto privato, ivi compresa

l'approvazione delle modificazioni istituzionali e statutarie e la

dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche di diritto

privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla

trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi

alla persona.

2. La Regione attua l'integrazione socio-sanitaria e ne determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri e le modalita' di erogazione dei servizi, compresi quelli di finanziamento, nell'ambito della normativa nazionale vigente e di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR).

## **ARTICOLO 5**

(Funzioni delle province)

1. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonche' degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.

2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) partecipazione all'elaborazione degli strumenti della programmazione previsti al titolo III, con le modalita' ivi indicate;

b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse

pubbliche e private e sull'offerta di servizi del territorio di

competenza;

c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli

enti locali interessati;

d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;

e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali,

dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di

competenza;

f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi

contributi;

g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6,

comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli

enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'universita',

compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;

h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione

dei relativi contributi;

i) realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali;

j) istituzione, con le modalita' e secondo i criteri stabiliti dalla

Giunta regionale, informata la competente commissione

consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti

di supporto a favore dei soggetti ai quali e' conferito dall'autorita'

giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;

k) competenze, attribuite dalla legge o dagli statuti, in materia

di aziende pubbliche di servizi alla persona e nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia attribuita dagli statuti alla regione;

l) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25

del codice

civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto

privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla

trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi

alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di

amministrazione e la nomina del commissario straordinario.

3. Sono delegate alle province, fino alla trasformazione delle

IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone

giuridiche di diritto privato, le seguenti funzioni:

a) vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle

IPAB, esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di

amministrazione e la nomina del commissario straordinario;

b) nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle

IPAB quando questa sia di competenza regionale e

dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di

amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.

4. Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla

Giunta regionale di concerto con le province e gli enti gestori

istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori

istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui

all'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.

9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai

figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti

all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e

madri in difficoltà', mettendo a disposizione di tali enti le risorse

umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in

vigore della legge nazionale.

5. Per le finalità di cui al comma 4 le province esercitano le

seguenti funzioni:

a) attivazione delle procedure per la mobilità del personale in

servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme

contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell'equivalente in

denaro;

b) trasferimento della proprietà o degli altri diritti in base ai

quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati

a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro;

c) trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle

risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio

2000 al netto degli importi erogati da altri enti;

6. Le risorse provenienti dalle singole province sono utilizzate

nell'ambito del territorio della provincia dalla quale le risorse

medesime sono trasferite.

## ARTICOLO 6

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi

sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione

regionale, anche mediante l'elaborazione di proposte per la

definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi

sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni rivestono le

seguenti competenze:

a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi

sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di

coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed

erogano i relativi servizi secondo i principi individuati dalla

presente legge al fine di realizzare un sistema di interventi

omogeneamente distribuiti sul territorio;

b) il Sindaco è il titolare delle funzioni di tutela socio sanitaria e

del diritto alla salute per i suoi cittadini in applicazione di quanto

disposto dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;

c) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali già di

competenza delle province, ai sensi dell'articolo 8, comma 5,

della l. 328/2000 e secondo quanto previsto all'articolo 5;

d) sono titolari delle funzioni amministrative relative

all'organizzazione e gestione delle attivita' formative di base,

riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei

servizi sociali, individuate nei piani di zona di cui all'articolo 17;

e) sono titolari delle funzioni amministrative relative

all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi

sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

f) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma,

i piani di zona relativi agli ambiti territoriali di competenza,

garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali,

l'integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione e

allo sviluppo dei servizi;

g) promuovono lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e

favoriscono la reciprocita' tra i cittadini nell'ambito della vita

comunitaria;

h) coordinano programmi, attivita' e progetti dei vari soggetti

che operano nell'ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati;

i) adottano la carta dei servizi di cui all'articolo 24;

j) garantiscono ai cittadini l'informazione sui servizi attivati,

l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della

qualita' dei servizi erogati.



## **ARTICOLO 7**

(Funzioni delle Aziende sanitarie locali)

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, secondo la

normativa vigente e secondo le modalita' individuate nei piani

attuativi aziendali, nei programmi delle attivita' territoriali e nei

piani di zona, le attivita' sanitarie a rilievo sociale e le

prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone

l'integrazione, su base distrettuale, con le attivita' sociali a

rilievo sanitario di competenza dei comuni, e mettono a

disposizione le professionalita' sanitarie per l'espletamento

delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26.

2. E' trasferita alle ASL, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n.

88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici), l'assegnazione

delle indennita' spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi non

assistiti dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

## **Capo II.**

**AMBITI TERRITORIALI E FORME GESTIONALI DEI SERVIZI**

**SOCIALI**

## **ARTICOLO 8**

(Ambiti territoriali ottimali)

1. Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi

sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti

sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale per la

gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi

sociali.

2. Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sono definiti

tramite forme di concertazione tra la Regione e gli enti locali

con le medesime modalita' previste per la predisposizione del

piano regionale di cui all'articolo 16 ed in raccordo con le ASL.

3. Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti sulla base delle

caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle singole zone e delle peculiarita' dei bisogni delle zone

medesime, fermo restando il principio generale della

coincidenza con gli ambiti territoriali sottesi ai distretti sanitari

esistenti.

## **ARTICOLO 9**

(Forme gestionali)

1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire

l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di

competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a

favore

dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della

totalita' delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali

ottimali di cui all'articolo 8.

2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia e' idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli

interventi e dei servizi sociali.

3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le

forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono piu' idonee ad assicurare una ottimale realizzazione

del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa

la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalita'

gestionali vengono definite con l'atto di delega.

4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attivita' secondo

le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento

finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali), nonche', in quanto

applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in

riferimento al personale dipendente.

5. Le attivita' sociali a rilievo sanitario per la tutela

materno-infantile e dell'eta' evolutiva nonche' per adulti ed

anziani con limitazione dell'autonomia, le attivita' di

formazione

professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative

all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle

strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai

sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia

o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attività

sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base

distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le

prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza

delle ASL.

### **Capo III.**

## **ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

### **ARTICOLO 10**

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Le IPAB partecipano, quali soggetti di diritto pubblico, alla

programmazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Al riordino delle IPAB si provvede con specifica legge

regionale secondo i principi di cui all'articolo 10 della l.

328/2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207

(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e

di beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre

2000, n. 328).

## **ARTICOLO 11**

(Terzo settore e altri soggetti privati)

1. Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e

servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito

della programmazione regionale e locale, le seguenti

organizzazioni afferenti al terzo settore:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le cooperative sociali;
- c) gli organismi non lucrativi di utilità sociale;
- d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- e) gli organismi della cooperazione;
- f) le società di mutuo soccorso;
- g) le fondazioni;
- h) gli enti di patronato;
- i) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.

2. La Regione e gli enti locali, secondo quanto previsto dalla

specificativa normativa vigente nelle singole materie, riconoscono

ed agevolano il ruolo di tali organizzazioni, nonché quello degli

enti religiosi riconosciuti dallo Stato, nella programmazione,

nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali.

3. Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la

partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o

associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza

scopo di lucro.

## **ARTICOLO 12**

(Servizio civile dei giovani)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità della legge 6 marzo

2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e al fine di

favorire le pari opportunità, incentiva le attività di servizio civile

volontario femminile e maschile in campo sociale.

2. La Regione, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare permanente, promuove, anche attraverso incentivazioni economiche, iniziative sperimentali in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento di crediti formativi

individuali anche attraverso appositi accordi con le università

nonché con le istituzioni scolastiche e professionali.

3. La Regione adotta forme di collaborazione con l'Ufficio

nazionale per il servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n.

230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza),

secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

## **ARTICOLO 13**

(Servizio civico volontario delle persone anziane)

1. La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le

persone anziane svolgono nella società, promuove il servizio

civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro

autonomia progettuale, la loro partecipazione alla vita sociale,

civile e culturale della comunità nella quale vivono, nonché la

tutela della collaborazione per la garanzia di un mutuo aiuto ed

una migliore qualità della vita nella comunità medesima.

2. Ai fini di cui al comma 1, per persone anziane si intendono le

persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di

età o percepiscano, comunque, un trattamento pensionistico in

regime di quiescenza.

3. I comuni singoli o associati, le comunità montane e le

comunità collinari istituiscono, avvalendosi anche della

collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, senza finalità di

lucro operanti sul territorio, un servizio civico volontario delle

persone anziane, integrato con la rete dei servizi sociali locali.

4. Il servizio civico delle persone anziane è aperto a tutte le

persone anziane che spontaneamente intendono svolgere

un'attività volontaria in favore di singole persone e della

comunità locale e che abbiano le professionalità e i requisiti

attitudinali necessari.

5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la

Giunta regionale individua le attivita' del servizio civico, le

modalita' generali per il loro svolgimento nonche' i criteri per

l'assegnazione di contributi ai soggetti che istituiscono il

servizio medesimo.

6. I soggetti di cui al comma 3 che istituiscono il servizio civico

assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei

compiti di coordinamento e di direzione delle attivita', nonche' la

partecipazione delle persone anziane volontarie alla

predisposizione e verifica delle attivita' medesime.

7. Sulla base del tempo offerto alla comunita', le persone

anziane che partecipano alle attivita' del servizio civico possono

essere destinatarie di opportunita' culturali, formative, ricreative

fornite anche gratuitamente o a costi ridotti, dai soggetti

interessati al servizio civico, ovvero da privati convenzionati.

8. I soggetti che istituiscono il servizio civico garantiscono la

partecipazione ad esso da parte di singole persone anziane e

predispongono, a tal fine, l'organizzazione necessaria per

rendere effettiva tale partecipazione.

### **Titolo III.**



## **METODI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE**

### **ARTICOLO 14**

(I metodi della programmazione)

1. I metodi dell'attività programmatica degli enti titolari delle

funzioni amministrative in materia di interventi e servizi sociali

sono basati sull'analisi e sulla valutazione dei bisogni sociali

del territorio di competenza e sulla concertazione con tutte le

risorse espresse dal territorio medesimo.

2. La Regione, le province e i comuni adottano come metodo

della programmazione i seguenti criteri operativi:

a) la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli

istituzionali, nonché tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1,

comma 4, della l. 328/2000, le aziende pubbliche di servizi alla

persona che concorrono con proprie risorse umane, finanziarie

o patrimoniali alla realizzazione della rete dei servizi e le

organizzazioni sindacali confederali e di categoria

maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) la concertazione con le ASL per la programmazione dei processi di tutela della salute e, nell'ambito di questi, per le

prestazioni socio-sanitarie integrate, specialmente quelle ad

alta integrazione;

c) il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, con

gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche

attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza

sociale, comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed

eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio;

d) l'applicazione del principio della condivisione delle

procedure tra pubbliche amministrazioni, al fine di perseguire

obiettivi di semplificazione, integrazione, efficacia ed efficienza e

di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi;

e) la promozione di azioni per favorire la pluralità di offerta di

servizi, al fine di garantire il diritto di scelta da parte degli utenti

e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli

interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle

prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui

all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della l.

328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli

assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8

agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico

obbligatorio e complementare).

## **ARTICOLO 15**

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Il Sistema informativo dei servizi sociali (SISS) risponde alle

esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e

della valutazione delle politiche sociali ed e' strumento di

conoscenza a disposizione di tutti i soggetti degli interventi

sociali di cui al titolo II.

2. La Giunta regionale, al fine di realizzare la rete unica per le

pubbliche amministrazioni, individua linee guida e modelli

organizzativi del SISS attraverso l'identificazione dei seguenti

criteri:

a) raccordo e integrazione delle informazioni relative ai servizi

sociali con quelle di altri settori regionali e di altri settori di

servizi;

b) adeguamento del sistema informativo socio-assistenziale

regionale e compatibilita' con i sistemi informativi di altri enti

locali;

c) raccordo con il livello nazionale e con altre regioni;

d) coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti dalle

province e delle relative elaborazioni, secondo quanto previsto

dall'articolo 5, comma 2, lettera b);

e) definizione di protocolli per il raccordo e lo scambio di dati

tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di

interventi e servizi sociali.

3. Con il medesimo provvedimento sono individuate le modalita' di concessione di contributi agli enti di cui al comma 2 per la realizzazione del sistema informativo.

## **ARTICOLO 16**

(Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)

1. In relazione alle indicazioni del piano nazionale, il Consiglio

regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano

regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Il piano regionale, integrato con il piano socio-sanitario

regionale, ai fini di un'interazione effettiva delle funzioni

socio-sanitarie rivolte ai cittadini, e con il piano regionale di

sviluppo, e' predisposto utilizzando i metodi della

programmazione di cui all'articolo 14, con il concorso dei

comuni e delle province, anche mediante l'elaborazione di

proposte coordinate a livello provinciale ai sensi dell'articolo 20

del d.lgs. 267/2000 e garantisce il raccordo tra i piani di zona,

con l'obiettivo di assicurare omogeneita' di integrazione

socio-sanitaria e l'accesso dei cittadini alle prestazioni erogate.

3. Al fine di realizzare una rete integrata di interventi sociali, il

piano regionale indica le aree e le azioni prioritarie d'intervento,

i criteri per la loro verifica e valutazione, nonché gli indirizzi ed i

criteri per la destinazione ed il riparto del fondo regionale per la

gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi

sociali di cui all'articolo 35, e per la destinazione delle risorse

finanziarie per gli investimenti di cui all'articolo 37.

## **ARTICOLO 17**

(Piano di zona)

1. I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della

popolazione, d'intesa con le ASL nelle forme previste

dall'articolo 3 quater, comma 3, lettera c), del d.lgs. 502/1992 e

successive modificazioni per quanto attiene alle attività di

integrazione socio-sanitaria, provvedono a definire il piano di

zona ai sensi dell'articolo 19 della l. 328/2000 che rappresenta

lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del

sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del

territorio di competenza.

2. Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano

regionale di cui all'articolo 16 e con la partecipazione di tutti i

soggetti attivi nella programmazione, è approvato tramite

accordo di programma promosso e approvato dal legale

rappresentante dell'ente gestore al quale il piano di zona

afferisce.

3. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere

procedurale per la predisposizione del piano di zona.

4. Il piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e, anche attraverso

l'integrazione socio-sanitaria, persegue l'obiettivo del benessere della persona, del miglioramento continuo della qualita' dei servizi nonche' della promozione sociale, anche

attraverso la messa in opera di strumenti per l'osservazione del

disagio emergente dalle varie fasce della popolazione interessata.

5. Il piano di zona dei servizi sociali e' integrato nel piu'

generale quadro delle politiche della sanita', dell'ambiente,

dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dei

servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni.

6. La parte dei piani di zona relativa alle attivita' di integrazione

socio sanitaria trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei

programmi di attivita' distrettuale contenuta nei piani attuativi

aziendali per garantire la preventiva convergenza di

orientamenti dei due comparti interessati, l'omogeneita' di

contenuti, tempi e procedure.

7. Il piano di zona, predisposto previa concertazione con i

soggetti del terzo settore e con quelli di cui all'articolo 1, comma

6, della l. 328/2000, comprende i seguenti contenuti:

a) la conoscenza e l'analisi dei bisogni della popolazione,

nonche' le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema

informativo;

b) l'individuazione, la qualificazione e la quantificazione delle

risorse pubbliche del terzo settore e private, disponibili ed

attivabili;

c) la definizione degli obiettivi strategici e delle priorita' cui

finalizzare le risorse disponibili;

d) la strutturazione dei servizi e la tipologia delle prestazioni;

e) le modalita' di concertazione e di raccordo per la programmazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni

fra tutti i soggetti coinvolti;

f) i rapporti organizzativi ed economico-finanziari fra i diversi

soggetti quali accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d'intesa

per i servizi;

g) l'attivita' di formazione di base, la riqualificazione e la

formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali;

h) la collocazione fisica dei servizi, la composizione e le

funzioni delle equipes pluriprofessionali relative ai singoli

progetti-obiettivo;

i) i criteri di qualita' delle prestazioni, le modalita' di

approvazione congiunta dei progetti individualizzati, le

facilitazioni all'accesso da parte dei cittadini e ogni altro

elemento ritenuto necessario ad elevare la qualita' dei servizi e

delle prestazioni erogate;

j) la definizione del sistema di monitoraggio e verifica.

8. Gli enti gestori istituzionali si avvalgono di forme di

consultazione con tutti gli enti erogatori delle prestazioni sociali,

al fine di stabilire le modalita' operative attraverso le quali

realizzare il sistema e la rete dei servizi sociali.

9. All'accordo di programma stipulato per assicurare

l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie,

partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, le aziende

pubbliche di servizi alla persona, i soggetti del terzo settore che

concorrono investendo direttamente proprie risorse umane,

finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali, nonche' la provincia, per i

servizi di supporto e di area vasta svolti dalla medesima.

10. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che stipulano

l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni

sua parte e non possono compiere validamente atti successivi

che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso;

gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere

gli atti applicativi ed attuativi dell'accordo stesso,



stante

l'efficacia contrattuale del medesimo.

11. Nella definizione del sistema integrato degli interventi e dei

servizi sociali a livello locale e' favorita la partecipazione attiva

dei cittadini tramite forme che garantiscano l'effettiva espressione dei bisogni.

## **Titolo IV.**

### **LE PRESTAZIONI E I LIVELLI ESSENZIALI E OMOGENEI**

#### **ARTICOLO 18**

(Le prestazioni essenziali)

1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto

della poverta';

b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della

loro autonomia;

c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e

semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;

d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e

delle responsabilita' familiari;

e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;

f) piena integrazione dei soggetti disabili;

g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;

h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone

e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;

i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione

sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza,

secondo la legislazione vigente.

2. Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte

adeguate alle finalità di cui al comma 1 sono identificabili,

tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane

e rurali, nelle seguenti tipologie:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;

b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento

sociale;

c) servizio di assistenza economica;

d) servizi residenziali e semiresidenziali;

e) servizi per l'affidamento e le adozioni;

f) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza

personali e familiari.

## **ARTICOLO 19**

(Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla

normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, recepisce con apposito

provvedimento, previa concertazione con i comuni e con gli altri

soggetti interessati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i

livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo

18 sulla base dei seguenti criteri:

a) peculiarita' dei bisogni della popolazione interessata;

b) necessita' di una distribuzione omogenea sul territorio in

relazione alle sue caratteristiche socio-economiche;

c) analisi degli indicatori di risultato e di benessere sociale

individuati dal piano regionale;

d) utilizzo di tutte le risorse presenti e attivabili sul territorio.

2. I livelli essenziali di cui al comma 1 costituiscono la risposta

minima ed omogenea che i comuni tramite gli enti gestori

istituzionali sono tenuti a garantire su tutto il territorio

piemontese.

## **ARTICOLO 20**

(Integrazione socio-sanitaria)

1. In attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui

all'articolo 3- septies, commi 6 e 8 del d.lgs. 502/1992 e

successive modificazioni, ed al fine di rispondere ai bisogni

che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di

protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, il benessere delle persone, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, di concerto con

la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 108 della l.r.

44/2000, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001, con propria

deliberazione, sulla base di quanto disposto dalla normativa

nazionale in materia, fornisce indicazioni relative alle prestazioni essenziali ad integrazione socio-sanitaria, determinandone gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, di

funzionamento e di finanziamento.

2. L'accordo di programma di cui all'articolo 17 regola le attività

socio-sanitarie integrate, realizzate a livello distrettuale e con

modalità concordate fra la componente sanitaria e quella sociale.

3. Le attività sono realizzate con modalità operative condivise

dai settori sanitario e sociale e, al fine di garantire l'attuazione e

l'efficacia degli interventi, viene nominato il responsabile del

procedimento.

4. L'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata

mediante la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione del piano di lavoro integrato e individualizzato, il

monitoraggio costante, la verifica periodica e la

valutazione

finale dei risultati, sulla base di indirizzi e protocolli emanati

dalla Giunta regionale al fine di rendere omogenei sul territorio

i criteri di valutazione.

## **ARTICOLO 21**

(Qualità dei servizi)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione

consigliare, al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali

siano orientati alla qualità, in termini di adeguatezza delle

risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli

interventi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 29, adotta

specifici standard ed indicatori di qualità utili a verificare e

valutare i seguenti parametri:

a) qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;

b) congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;

c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;

d) flessibilità organizzativa adottata;

e) ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;

f) differenziazione degli interventi e dei servizi sulla base della

domanda espressa dagli utenti.

## **Titolo V.**

### **I DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E I LORO**

## **DIRITTI**

### **ARTICOLO 22**

(Destinatari degli interventi)

1. La Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al

sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a

ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalita'

previste dall'ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di

livello essenziale di cui all'articolo 18, previa valutazione

dell'ente medesimo e secondo i criteri di prioritari di cui al

comma 3. Contro l'eventuale motivato diniego e' esperibile il

ricorso per opposizione allo stesso ente competente per

l'erogazione della prestazione negata.

2. Hanno diritto di fruire delle prestazioni e dei servizi del

sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali i

cittadini residenti nel territorio della Regione Piemonte, i

cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro

familiari, gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero), i minori stranieri non

accompagnati, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.

3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con

incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze

per inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di

inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro,

nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita'

giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i

minori, specie se in condizioni di disagio familiare, accedono

prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema

integrato di interventi e servizi sociali.

## **ARTICOLO 23**

(Accesso ai servizi)

1. L'accesso ai servizi e' organizzato in modo da garantire agli

utenti tutela, pari opportunita' di fruizione dei servizi e diritto di

scelta.

2. L'accesso ai servizi e' garantito attraverso le seguenti azioni:

a) uniformita' di procedure per l'accesso ai servizi in ogni

ambito territoriale;

b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e

sui relativi costi;

c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di

persone e famiglie in condizioni di fragilita', di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;

d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;

e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e

degli interventi realizzati.

3. L'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e' realizzato

attraverso una valutazione del bisogno che garantisca interventi

e servizi appropriati e personalizzati.

4. La valutazione del bisogno e' condizione necessaria per

accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla

spesa da parte dell'utenza, nonche' per fruire del titolo per

l'acquisto dei servizi.

5. La valutazione del bisogno si conclude con la

predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con

la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura

del bisogno, la complessita' e l'intensita' dell'intervento, la sua

durata e i relativi costi.

6. La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a facilitare

l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare

attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree

montane, collinari e rurali, nei piccoli centri e nelle periferie

urbane.



## **ARTICOLO 24**

(La carta dei servizi e i diritti degli utenti)

1. La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad avere

informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di prestazioni

sociali erogabili, sulle modalita' di accesso e sulle tariffe

praticate nonche' a partecipare a forme di consultazione e di

valutazione dei servizi sociali.

2. I singoli utenti e le loro famiglie hanno inoltre diritto a

partecipare alla definizione del progetto personalizzato ed al

relativo contratto informato.

3. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di

partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo

della qualita' delle prestazioni con la costituzione di comitati

misti di partecipazione.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

con la partecipazione delle associazioni degli utenti, e' adottata

in ogni ambito territoriale di riferimento la carta dei servizi, in

conformita' agli schemi generali di cui all'articolo 13 della l.

328/2000.

5. La carta dei servizi e' finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) stipulazione da parte dei comuni singoli o associati di un

patto sociale per il benessere della cittadinanza,  
attraverso

l'assunzione degli impegni generali sui servizi da  
attivare sul

territorio;

b) individuazione, da parte dei soggetti gestori  
istituzionali, dei

criteri e delle mappe di accesso ai servizi, delle  
modalita' di

erogazione e di finanziamento dei servizi e delle  
prestazioni,

dell'elenco dei soggetti autorizzati o accreditati, dei  
livelli di

assistenza erogati, degli standard di qualita' dei  
servizi, delle

modalita' di partecipazione dei cittadini al costo dei  
servizi, delle

forme di tutela dei diritti degli utenti, delle regole da  
applicare in

caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla  
carta,

nonche' delle modalita' di ricorso da parte degli utenti,  
anche

attraverso gli istituti di patronato.

6. La carta dei servizi costituisce requisito necessario  
per

l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni  
sociali.

## **ARTICOLO 25**

(Comunicazione sociale)

1. Al fine di qualificare il rapporto tra cittadino e  
istituzioni, i

comuni singoli e associati predispongono, quale parte

integrante del piano di zona, la redazione di un piano di

comunicazione sociale che individui, oltre la carta dei  
servizi,

ulteriori strumenti comunicativi al fine di favorire la conoscenza

delle attività', delle iniziative e dei servizi a disposizione dei

cittadini.

2. La redazione, da parte degli enti gestori istituzionali, del

bilancio sociale, predisposto secondo modalità individuate

dalla Giunta regionale e presentato unitamente alla relazione

consuntiva, costituisce strumento qualificante della comunicazione sociale interna ed esterna.

## **Titolo VI.**

### **VIGILANZA, AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO**

#### **ARTICOLO 26**

(Vigilanza)

1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo

della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali,

gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture

socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche

e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in

particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei

servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la

qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone

che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.

2. La funzione di vigilanza e' svolta dai soggetti di cui all'articolo

9, comma 5, avvalendosi delle professionalita' sanitarie di cui

all'articolo 7, comma 1.

3. La funzione di vigilanza comprende le seguenti attivita'

tecnico-amministrative:

a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo

autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al

comma 1;

b) la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali, tecnici e

gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei servizi e

delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;

c) il controllo e la verifica della qualita' dell'assistenza erogata

nei confronti della generalita' degli assistiti mediante

indicazioni tecniche ed operative che consentano la revisione

della qualita' delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento

continuo degli stessi;

d) la verifica della conformita' dei presidi e dei servizi offerti agli

obiettivi della programmazione regionale e locale;

e) la promozione della riconversione dei presidi ove ne ricorrano i presupposti.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione

consigliare, definisce i criteri e le procedure per l'esercizio delle

funzioni di vigilanza, le tipologie dei servizi e delle strutture

oggetto della vigilanza, i requisiti gestionali e organizzativi dei

servizi di cui al comma 1, nonché le modalità per la promozione dello svolgimento delle funzioni medesime ed i termini per la regolarizzazione delle irregolarità relative

all'esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie non

autorizzate.

5. Annualmente la Giunta regionale presenta una relazione al

Consiglio regionale in merito alle attività di vigilanza svolte sul

territorio.

## **ARTICOLO 27**

(Autorizzazione)

1. Il diritto all'esercizio dei servizi e delle attività delle strutture

di cui all'articolo 26, comma 1, è conferito al soggetto che ne fa

richiesta mediante un provvedimento amministrativo di autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa, entro novanta giorni dalla

presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei

requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni

statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attività delle

strutture, alla persona fisica qualificata come titolare

dell'attivita'

che intende esercitare o al legale rappresentante della persona

giuridica o della societa'.

3. Il titolare o il legale rappresentante sono responsabili, ai fini

autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle

attivita' autorizzate.

4. La responsabilita' ai fini amministrativi in capo al titolare

dell'autorizzazione permane anche nel caso di affidamento a

terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili;

l'affidatario della gestione dell'attivita' e' comunque soggetto

alla verifica del rispetto della normativa vigente sulla regolarita'

di funzionamento del servizio.

5. L'autorizzazione ha carattere personale e non e', in ogni

caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per

un reato che incida sulla loro moralita' professionale, salva

riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva

riabilitazione.

6. La cessione, a qualsiasi titolo, dell'attivita', la cessione della

societa', nonche' la semplice modifica della rappresentanza

legale della stessa determinano la modificazione del titolo

autorizzativo.

7. Il soggetto subentrante presenta all'ente competente istanza

per l'adeguamento della titolarita' dell'autorizzazione,  
previo

accertamento dei previsti requisiti soggettivi.

8. Nel caso in cui s'intendano apportare variazioni  
gestionali e

strutturali di servizi e strutture, il titolare  
dell'autorizzazione

presenta istanza al competente ente della funzione

amministrativa per ottenere la modificazione  
dell'autorizzazione.

9. La cessazione dell'attivita' svolta e' comunicata  
almeno

centoventi giorni prima all'ente titolare della funzione

autorizzativa e determina la decadenza  
dell'autorizzazione.

## **ARTICOLO 28**

(Violazioni e provvedimenti conseguenti)

1. Qualora il soggetto titolare della funzione di  
vigilanza accerti

la violazione delle disposizioni nazionali e regionali  
che

disciplinano l'esercizio delle attivita' e  
dell'erogazione dei

servizi, impartisce alla persona fisica titolare  
dell'autorizzazione

o al legale rappresentante della persona giuridica le

prescrizioni necessarie, assegnando un termine per

ottemperarvi.

2. L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle  
prescrizioni

impartite, la violazione, anche senza preventiva  
irrogazione di

prescrizioni, di norme in materia di sanita', di igiene e  
di

sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza  
e la

salute delle persone assistite e degli operatori della struttura,

provoca la revoca del titolo autorizzativo.

3. Si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel

caso di emanazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, di

sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 27,

comma 5, e nei suoi confronti non puo' essere rilasciata

autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di

revoca del precedente titolo autorizzativo.

4. In caso di esercizio di attivita' socio-assistenziali e

socio-sanitarie non autorizzate, il soggetto titolare della

funzione di vigilanza, esperiti gli opportuni accertamenti, fermi

restando i presupposti e i requisiti previsti, promuove la

regolarizzazione dell'attivita' impartendo le prescrizioni

necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi, da

definirsi con l'atto amministrativo di cui all'articolo 26, comma 4,

fatta comunque salva la irrogazione delle sanzioni di cui

all'articolo 30.

5. In caso di impossibilita' di adeguamento ai requisiti stabiliti

per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle

prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di

vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare

l'attivita', verificando che siano messe in atto le opportune



iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate.

6. Il soggetto titolare della funzione di vigilanza, nei casi in cui

tale titolarità non sia attribuita al comune interessato, trasmette

immediatamente copia degli atti al Sindaco del comune o dei

comuni dove sono operativi il servizio o la struttura nei cui

confronti è stato revocato il titolo autorizzativo o dove opera un

servizio o una struttura non autorizzati e nei cui confronti sia

stata disposta la cessazione dell'attività.

7. Il Sindaco provvede all'emanazione dell'ordinanza di cessazione dei servizi e delle attività e alla chiusura della

struttura interessata.

8. Con il provvedimento regionale di cui all'articolo 26, comma

4, vengono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che

possono provocare la revoca del titolo autorizzativo.

## **ARTICOLO 29**

(Accreditamento)

1. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo

necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il

sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici

requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione

consigliare, definisce le procedure del processo di

accreditamento, che viene coordinato con i meccanismi previsti

per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché gli

ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti

criteri:

a) adozione della carta dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza;

b) localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la

fruizione degli altri servizi del territorio;

c) eliminazione di barriere architettoniche;

d) qualificazione del personale;

e) coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi

sociali del territorio;

f) adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati, calibrati sulle necessità delle singole persone;

g) adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi

erogati.

3. Le strutture autorizzate ed accreditate sono convenzionabili

con il sistema pubblico senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli

utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dal piano

socio-sanitario regionale e in base alle spese programmate

dalla ASL di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei

principi dettati dall'articolo 3, comma 2, lettera a), per quanto

ottiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti.

### **ARTICOLO 30**

(Sanzioni)

1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali

pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale

senza la prescritta autorizzazione o con eccedenza di ospiti

rispetto ai posti autorizzati, l'inosservanza delle disposizioni di

cui all'articolo 27, commi 5 e 6, nonche' la reiterata

inadempienza alle singole prescrizioni impartite dal titolare

delle funzioni di vigilanza, costituiscono illecito amministrativo.

2. La misura delle sanzioni per gli illeciti di cui al comma 1 e'

individuata con atto deliberativo dalla Giunta regionale, sentita

la competente commissione consiliare, fatto salvo il principio di

specialita' di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n.

689 (Modifiche al sistema penale).

3. Qualora sia accertato l'esercizio di servizi e di strutture non

coerente con la specialita' del titolo autorizzativo, alle sanzioni di

cui ai commi 1 e 2 si accompagna un'ordinanza che ingiunga a

provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore

a trenta giorni, al ripristino ad operare nel pieno rispetto di

quanto autorizzato, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente

applicabili nonche' le disposizioni che prevedono la revoca del

titolo autorizzativo.

4. L'applicazione delle sanzioni e' esercitata dai soggetti titolari

delle funzioni di vigilanza.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari

delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di

bilancio.

### **ARTICOLO 31**

(Modalita' di affidamento dei servizi alla persona)

1. Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti

pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. E' esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo

piu' basso.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione

consiliare, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del

Governo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della l. 328/2000,

adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti

locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di

affidamento dei servizi alla persona ed alle modalita' per

valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua il ruolo da

riconoscersi a ciascuna delle varie componenti del terzo settore nel rispetto della loro natura originaria come definita per

legge e le conseguenti modalita' di coinvolgimento negli ambiti

della programmazione, organizzazione e gestione, le azioni da

prevedere e finanziare nei piani regionali e di zona per il

sostegno e la qualificazione dei soggetti del terzo settore,

nonche' gli orientamenti e le indicazioni per la scelta, fra i vari

sistemi previsti dalla normativa vigente, delle modalita' di

gestione dei servizi sociali e di coinvolgimento di privati nella

stessa, individuando per ciascuno di questi l'ambito ottimale di

applicazione.

4. I criteri da utilizzare nelle procedure per l'affidamento a terzi

di servizi sociali garantiscono la piena espressione della

progettualita' da parte del soggetto gestore, l'esclusione del

ricorso a forme di intermediazione di manodopera, la

considerazione, nella determinazione del prezzo base, del

costo del lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali, la

valutazione degli aspetti qualitativi del servizio nella fase di

affidamento, nonche' il controllo del mantenimento degli stessi

nella fase dell'esecuzione del contratto.

## **Titolo VII.**

### **LE RISORSE UMANE**

#### **ARTICOLO 32**

(Personale dei servizi sociali)

1. La Regione individua le seguenti figure professionali dei

servizi sociali:

a) gli assistenti sociali;

b) gli educatori professionali;

c) gli operatori socio-sanitari e gli assistenti domiciliari e dei

servizi tutelari;

d) gli animatori professionali socio-educativi.

2. Per l'esercizio della professione di educatore professionale

e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:

a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o

di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito

in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti

dalla Regione o rilasciati dall'universita';

b) laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore

professionale;

c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del

decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo

profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi

dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502).

3. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'assistente

domiciliare e dei servizi tutelari e' richiesto, alternativamente, il

possesso dei seguenti titoli:

a) attestato di qualifica di assistente domiciliare e dei servizi

tutelari o altra qualifica equivalente, conseguito in esito a corsi

specifici riconosciuti dalla Regione;

b) attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.

4. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'animatore

professionale socio educativo e' richiesto, alternativamente, il

possesso dei seguenti titoli:

a) attestato di qualifica di animatore professionale di cui alla

normativa regionale vigente;

b) laurea in scienze dell'educazione, curriculum animatore

professionale socio-educativo o lauree con contenuti formativi

analoghi.

5. La figura professionale di assistente domiciliare e dei servizi

tutelari e' considerata ad esaurimento in seguito all'istituzione

della figura dell'operatore socio-sanitario.

6. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali coloro che sono in possesso degli

attestati di frequenza a corsi di elementi di collaborazione

familiare e di tecniche di sostegno alla persona.

7. Gli operatori di cui al comma 1, lettere b) e c), in servizio da

almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente

legge, privi dei requisiti professionali suddetti, accedono ai

corsi di riqualificazione secondo le modalita' indicate da

provvedimenti attuativi; gli operatori privi dei requisiti

professionali che, alla data di entrata in vigore della presente

legge, siano in servizio da meno di due anni accedono ai corsi

di prima formazione.

8. E' comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali

vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e

decentrata.

### **ARTICOLO 33**

(Direttore dei servizi sociali)

1. Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi

sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di

laurea o dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale

dell'ordine degli assistenti sociali, nonche' lo svolgimento, per



almeno cinque anni, di attivita' di direzione in enti o strutture

pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.

2. Possono essere nominati direttori dei servizi sociali anche

coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

abbiano ricoperto o ricoprono il ruolo di responsabile o

coordinatore dei servizi socio-assistenziali da almeno cinque

anni.

### **ARTICOLO 34**

(Le attivita' formative)

1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la

promozione della qualita' e dell'efficacia del sistema integrato

di interventi e servizi sociali.

2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e

degli operatori dell'area socio-sanitaria, tenendo in

considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e

di integrazione delle diverse professionalita'.

3. La Regione, le province e gli enti gestori istituzionali

promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione

delle attivita' dei soggetti del terzo settore.

4. La programmazione regionale delle attivita' formative degli

operatori sociali e' predisposta dalla Regione, dalle province e

dagli enti gestori istituzionali di cui all'articolo 9, comma 4,

ciascuno per quanto di competenza, e con il concorso

dell'universita' e degli altri enti e soggetti accreditati titolari di

funzioni formative.

5. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi sociali,

promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad

iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

## **Titolo VIII.**

### **LE RISORSE FINANZIARIE E I BENI PATRIMONIALI**

#### **ARTICOLO 35**

(Le risorse finanziarie di parte corrente)

1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a

specifiche finalita', il sistema integrato degli interventi e servizi

sociali e' finanziato dai comuni, con il concorso della Regione e

degli utenti, nonche' dal fondo sanitario regionale per le attivita'

integrate socio-sanitarie.

2. I comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative

alla realizzazione delle attivita' e degli interventi sociali,

garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse

messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli

utenti,

assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai

bisogni espressi dal proprio territorio. La Giunta regionale, di

concerto con i comuni singoli o associati, individua una quota

capitaria sociale necessaria per assicurare i livelli essenziali e

omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 19.

3. I comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi

sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di

finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad

operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze

previste dagli enti gestori istituzionali.

4. La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato

di interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche

risorse.

5. L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo

rispetto all'intervento primario comunale, e' finalizzato a

sostenere lo sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio

regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente

omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunita'

locali.

6. Le risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono almeno

pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del tasso di

inflazione programmato.

7. E' istituito il fondo regionale per la gestione del sistema

integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono

le risorse proprie della Regione di cui al comma 4, le risorse

indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle

province di cui all'articolo 5, comma 4, nonche' le risorse

provenienti da soggetti pubblici e privati.

8. Il fondo regionale di cui al comma 7 e' annualmente ripartito

tra i comuni singoli o associati secondo criteri individuati dalla

Giunta regionale, informata la commissione consiliare

competente, sulla base delle indicazioni contenute nel piano

regionale di cui all'articolo 16; parte dello stesso fondo puo'

essere ripartito tra le province per lo svolgimento delle funzioni

e dei compiti svolti dalle stesse a supporto degli enti locali

interessati e per il funzionamento dell'ufficio provinciale di

pubblica tutela, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.

9. In coerenza con la funzione programmatica ed organizzativa

attribuita alla Regione, le risorse del fondo di cui al comma 7

sono prioritariamente destinate alla contribuzione finanziaria

delle gestioni locali conformi, sul piano progettuale,

organizzativo ed operativo, alle indicazioni e agli obiettivi fissati

dalla Regione.

10. I criteri per il riparto del fondo regionale sono finalizzati a

privilegiare gli enti gestori istituiti entro gli ambiti territoriali

ottimali individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 8,

prevedendo anche eventuali disincentivi per la gestione in

ambiti territoriali diversi, nonché i seguenti enti gestori:

a) enti che assumono la gestione complessiva degli interventi

e servizi sociali di livello essenziale;

b) enti che assicurano i livelli essenziali e uniformi delle

prestazioni spostando l'attenzione dalla domanda espressa ai

bisogni rilevati;

c) enti che favoriscono la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;

d) enti che promuovono la partecipazione effettiva di tutti i

soggetti pubblici e privati e delle famiglie nella progettazione e

nella realizzazione del sistema;

e) enti che assicurano, in via prioritaria, la risposta alle

esigenze di persone portatrici di bisogni gravi;

f) enti che realizzano la massima integrazione tra sanità e

assistenza, nonché il coordinamento delle politiche dei servizi

sociali con le politiche della casa, dell'istruzione, della

formazione professionale e del lavoro;

g) enti che garantiscono, attraverso l'attuazione di forme di

controllo direzionale e di analisi costante delle

attività in corso

di gestione, la corrispondenza dei risultati effettivamente

conseguiti con gli obiettivi prefissati nella fase programmatica,

in termini di efficacia ed efficienza dei servizi e delle prestazioni

ed assicurano un impegno finanziario dei comuni adeguato a

sostenere le spese necessarie per fornire idonee risposte ai

bisogni del territorio.

## **ARTICOLO 36**

(Controlli di gestione)

1. Gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali, al fine di

rilevare i dati relativi al rapporto tra risorse impiegate e

prestazioni erogate, adottano idonei sistemi di controllo di

gestione.

2. La Giunta regionale individua metodi e strumenti e fornisce

indirizzi per una realizzazione omogenea del controllo di

gestione da parte degli enti gestori istituzionali, che consenta

analisi comparative di efficacia e di efficienza e costituisca fonte

informativa per la programmazione regionale.

## **ARTICOLO 37**

(Le risorse finanziarie per investimenti)

1. La Regione promuove la realizzazione della rete delle

strutture sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a ciclo

residenziale e semiresidenziale con l'obiettivo del riequilibrio

territoriale, dell'adeguamento agli standard definiti dalla

normativa vigente e della realizzazione di servizi innovativi.

2. La Giunta regionale provvede a classificare le strutture

residenziali e semiresidenziali, a individuare i relativi requisiti

strutturali, gestionali e organizzativi e a definire i tempi per

l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. E' attribuita alla Giunta regionale la facolta' di individuare uno

specifico regime in ordine ai tempi e alle modalita' di adeguamento di strutture esistenti gestite da soggetti senza fini

di lucro caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalita'

organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di

particolari tipologie di utenza e comprovate dal ruolo storico che

tali soggetti hanno svolto nel tempo.

4. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, mediante

l'utilizzo di risorse proprie e di eventuali risorse messe a

disposizione da parte di altri soggetti pubblici e privati, definisce

i programmi per la promozione degli interventi di realizzazione

di nuove strutture, di acquisto, di trasformazione, di

ristrutturazione, di ampliamento e straordinaria manutenzione

di strutture esistenti, di acquisto di attrezzature e arredi.

5. Nella definizione dei programmi di cui al comma 4 la Giunta

regionale si ispira ai seguenti criteri:

a) analisi dei fabbisogni del territorio, al fine di procedere al

riequilibrio e all'attivazione di strutture nelle aree carenti;

b) individuazione delle soluzioni strutturali che prevedono

risposte composite di assistenza sia residenziale che

semiresidenziale, differenziate in funzione del diverso grado di

autonomia degli ospiti, in modo da garantirne la permanenza in

caso di variazioni;

c) promozione degli interventi che si caratterizzano per la

realizzazione di forme effettive di integrazione socio-sanitaria;

d) realizzazione di interventi innovativi di residenzialita'

temporanea, diurna, notturna e stagionale di sostegno alle

famiglie, al fine di evitare la collocazione definitiva delle

persone in stato di bisogno nelle strutture residenziali.

6. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono concesse a

soggetti pubblici e privati sulla base delle seguenti condizioni:

a) la realizzazione degli interventi consenta la totale agibilita' e

il regolare funzionamento delle strutture;

b) siano raggiunti gli standard di qualita' minimi individuati

dalla normativa regionale;



c) gli interventi risultino congrui rispetto alle indicazioni della

programmazione regionale;

d) le strutture immobiliari oggetto di contributo, ad eccezione di

quelle per le quali il contributo e' concesso ai fini di risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione, siano vincolate alla destinazione d'uso, secondo i tempi e le

modalita' individuati dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale, in base alla disponibilita' delle risorse

finanziarie di cui al comma 4, definisce i programmi attuativi

degli interventi, mediante appositi bandi, indicando le finalita', i

destinatari e le modalita' di finanziamento degli interventi

programmati, le tipologie degli interventi e i requisiti delle

strutture realizzabili, l'entita' delle risorse disponibili e dei

contributi concedibili, le modalita' e i tempi di presentazione

delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa

di corredo, i criteri di valutazione degli interventi, i tipi e i livelli di

progettazione richiesti, le modalita' di erogazione e le garanzie

richieste ai beneficiari delle risorse, le modalita', i tempi e le

procedure per l'approvazione e la realizzazione degli interventi, il

rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6.

8. La Regione opera, altresì, perché si creino le condizioni

necessarie per la realizzazione di strutture residenziali

e

semiresidenziali con l'apporto di capitali privati.

### **ARTICOLO 38**

(Beni patrimoniali vincolati)

1. La Regione promuove il migliore utilizzo del patrimonio dei

comuni vincolato a finalita' socio-assistenziali e sociali, nel

rispetto dell'autonomia dei singoli enti, anche mediante

proposte e incentivi alla riconversione del patrimonio non

idoneo allo svolgimento di attivita' socio-assistenziali in servizi

finalizzati alle stesse attivita'.

## **Titolo IX.**

### **GLI ONERI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI**

### **ARTICOLO 39**

(Titolarita' degli oneri degli interventi e dei servizi sociali)

1. Gravano sui comuni, secondo le modalita' di gestione di cui

all'articolo 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali

da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso

i comuni medesimi.

2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi

socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di

urgenza sono effettuati dal comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi

gravano sul comune di residenza.

3. Qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia

disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunita'

di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di

un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano

a gravare sul comune sede della residenza al momento di tale

collocazione, anche in caso di successive variazioni

anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarita' degli oneri e' in

capo al comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potesta' genitoriale.

4. Qualora l'iniziativa del ricovero e i relativi oneri siano assunti

dall'utente o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una

successiva richiesta di integrazione economica della retta

gravano sul comune presso il quale l'utente stesso era anagraficamente residente prima di tale ricovero.

## **ARTICOLO 40**

(Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi)

1. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi

ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione

della situazione economica del richiedente, con

riferimento al

suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della

situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti

individuati dalla Regione.

2. La domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate e'

presentata direttamente all'ente erogatore, anche per il tramite

degli istituti di patronato. La dichiarazione finalizzata alla

determinazione degli indicatori della situazione economica

equivalente e' effettuata presso lo stesso ente erogatore,

oppure presso i comuni, i centri di assistenza fiscale (CAF) e

l'INPS presenti sul territorio che la certificano mediante

attestazione.

3. Gli enti gestori istituzionali, con riferimento alla valutazione

della situazione economica del beneficiario del servizio,

determinano l'entita' della compartecipazione ai costi sulla

base dei criteri di valutazione determinati dalla Giunta regionale

con proprio provvedimento e aggiornano annualmente le

capacita' di compartecipazione dell'utente ai costi di cui al

comma 1.

4. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicita' della

situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e

patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni

con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero

competente.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare

competente, adotta linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori

di cui al comma 1, anche in considerazione di quanto previsto

dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di

criteri unificati di valutazione della situazione economica dei

soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma

dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.

449), così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio

2000, n. 130.

## **Parte II.**

### **Titolo I.**

#### **POLITICHE DI PROMOZIONE REGIONALE**

#### **Capo I.**

#### **POLITICHE PER LE FAMIGLIE**

#### **ARTICOLO 41**

(Attività di promozione regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto

fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale

ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la

salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale

di ciascuno dei suoi componenti.

2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione

regionale delle politiche familiari sono i seguenti:

a) predisposizione di una politica organica ed integrata volta a

promuovere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni

sociali;

b) programmazione dei servizi e valorizzazione delle risorse di

solidarietà della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali;

c) sostegno alla formazione ed allo sviluppo di nuove famiglie,

alla cura ed educazione dei figli, al reperimento del lavoro e di

abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative,

anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti;

d) promozione e sostegno dell'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni educative, della

corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di

educazione dei figli nonché dei rapporti di solidarietà tra

generazioni della famiglia.

## **ARTICOLO 42**

(Centri per le famiglie)

1. Al fine di sostenere gli impegni e le reciproche  
responsabilita' dei componenti della famiglia, la Regione  
promuove e incentiva l'istituzione, da parte dei comuni,  
in  
raccordo con i consultori familiari, di centri per le  
famiglie,  
aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire  
iniziative sociali  
di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell'ambito dei  
servizi  
istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle  
funzioni  
socio-assistenziali.

## **ARTICOLO 43**

(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle citta')

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi della  
programmazione, promuove e incentiva le iniziative di  
riorganizzazione dei servizi pubblici e privati  
convenzionati, tese  
a una crescente flessibilita' delle prestazioni, al  
coordinamento  
degli orari e al risparmio di tempo per le attivita'  
familiari.

2. La Regione promuove altresì iniziative sperimentali  
per  
favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni  
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che  
consentano  
forme di articolazione dell'attivita' lavorativa volte a  
conciliare

tempi di vita e tempi di lavoro, promuove e incentiva la  
costituzione di banche del tempo, come definite  
dall'articolo 27  
della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il  
sostegno  
della maternita' e della paternita', per il diritto alla  
cura e alla  
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta')  
e di  
ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle citta'  
con i tempi  
di cura della famiglia.

## **Capo II.**

### **POLITICHE PER LA TUTELA MATERNO-INFANTILE**

#### **ARTICOLO 44**

(Attivita' di promozione regionale)

1. La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991,  
n.

176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti  
del

fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989),  
promuove il

diritto di cittadinanza e la qualita' della vita ad ogni  
persona

minore di eta', privilegiando la famiglia quale ambito  
prioritario

di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di  
protezione

sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli  
interventi e

dei servizi sociali.

2. La Regione programma le politiche per l'infanzia e la



genitorialita' sulla base dei seguenti criteri:

a) promozione dello sviluppo e della salute psicofisica di ogni

persona minore di eta';

b) riduzione e rimozione delle condizioni di disagio individuale,

familiare e sociale;

c) realizzazione dei servizi socio-educativi, anche sperimentali

e innovativi, per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto

previsto dalla specifica normativa vigente in materia;

d) sostegno alla formazione, quale garanzia di sviluppo e di

crescita;

e) valorizzazione delle funzioni genitoriali e parentali e della

solidarieta' tra i componenti della famiglia;

f) sviluppo delle reti di solidarieta' di auto-aiuto e mutuo-aiuto

fra le famiglie;

g) incentivo alle iniziative per la prevenzione e il contrasto del

fenomeno dell'abuso e del maltrattamento a danno dei minori e

delle donne;

h) sostegno all'affidamento e all'adozione in attuazione della

legislazione nazionale e regionale vigente;

i) individuazione delle misure di coordinamento degli interventi

locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i

flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori.

## **ARTICOLO 45**

(Servizi e prestazioni per i minori)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 44, i

piani di zona prevedono la realizzazione dei seguenti servizi:

a) attivita' di sostegno alla famiglia e alla genitorialita';

b) servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;

c) servizi di animazione per l'infanzia e per l'adolescenza;

d) centri di ascolto per adolescenti;

e) servizi di intervento educativo-terapeutico per i minori e per

le famiglie;

f) servizi per l'affidamento familiare e per l'adozione;

g) servizi di assistenza educativa territoriale;

h) servizi finalizzati all'accoglienza di bassa soglia per minori

stranieri non accompagnati.

2. I piani di zona possono altresì prevedere l'istituzione di

comunita' familiari e comunita' educative, anche mediante

riqualificazione delle strutture assistenziali esistenti per minori,

nonche' la promozione di azioni progettuali sperimentali mirate.

### **Capo III.**

## **POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI**

## ARTICOLO 46

(Attivita' di promozione regionale)

1. La Regione riconosce il diritto al benessere psico-fisico

della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione

nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa'.

2. I principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione

regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti:

a) sostegno alle responsabilita' familiari lungo tutto il ciclo di

vita della persona con disabilita';

b) sviluppo delle autonomie e delle abilita' possibili, in

particolare dei disabili gravi;

c) promozione degli interventi atti ad assicurare la vita

indipendente;

d) potenziamento e diffusione omogenea sul territorio dei

servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare

integrata e di assistenza socio-educativa territoriale;

e) realizzazione di progetti individualizzati per l'integrazione

scolastica e universitaria nonche' di formazione e di

accompagnamento al lavoro della persona disabile;

f) incremento della rete dei centri diurni, dei Centri

addestramento per disabili (CAD) nonche' l'estensione della

loro fascia oraria;

g) individuazione di nuove tipologie di risposte residenziali che

assicurino una vita di relazione simile al nucleo familiare;

h) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di

disabilita';

i) promozione dell'acquisto di strumenti tecnologici innovativi

atti a facilitare la vita indipendente e il reinserimento sociale e

professionale;

j) sviluppo di iniziative permanenti di informazione e di

partecipazione della popolazione per la prevenzione e per la

cura della disabilita', la riabilitazione e l'inserimento sociale di

chi ne e' colpito.

3. Il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate), costituisce condizione di

priorita' nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali.

## **ARTICOLO 47**

(Servizi e prestazioni per le persone disabili)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 46 i piani

di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:

a) aiuto alla persona;

b) assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e

assistenza socio-educativa territoriale;

c) centri diurni;

d) integrazione scolastica e lavorativa;

e) sostegno e sostituzione temporanea della famiglia;

f) accoglienza residenziale;

g) famiglie-comunita' sostitutive della famiglia di origine.

2. Il piano di zona puo' inoltre individuare altri servizi tesi a

favorire la piena integrazione sociale della persona disabile

nonche' la fruizione dei beni culturali, ambientali, la pratica

sportiva ed il turismo.

## **ARTICOLO 48**

(Partecipazione di enti ed associazioni di categoria)

1. La Regione riconosce la funzione sociale di enti e associazioni che abbiano finalita' di integrazione sociale e di

promozione di diritti di cittadini disabili e puo' assegnare

contributi per la loro attivita', secondo quanto previsto dalla

specificativa normativa regionale in materia.

## **Capo IV.**

### **POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE**

## **ARTICOLO 49**

(Attivita' di promozione regionale)

1. La Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della

rete dei servizi sociali per le persone anziane nella logica della

domiciliarita' e del sostegno alla vita di relazione nella

comunita' locale, valorizzando le risorse positive delle persone

anziane e il loro apporto alla vita familiare e sociale.

2. I principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione

regionale delle politiche per le persone anziane sono i seguenti:

a) realizzazione, anche attraverso specifiche provvidenze, di

interventi diretti a mantenere l'autonomia della persona

anziana, prioritariamente in un contesto familiare, ad evitare i

rischi della non autosufficienza e a favorire un passaggio

graduale dalla autonomia alla non autonomia prevedendo il

piu' ampio coinvolgimento di tutti gli attori del percorso di presa

in carico;

b) diffusione omogenea dell'assistenza a domicilio su tutto il

territorio;

c) potenziamento dei servizi di supporto alla famiglia, compresi

contributi economici e assegni di cura per quelle famiglie che

si fanno carico di garantire l'assistenza di un proprio

componente anziano non autosufficiente;

d) realizzazione di servizi e strutture di sollievo per sostenere e

integrare l'attivita' della famiglia nel lavoro di cura;

e) diffusione e utilizzo di strumentazioni tecnologiche per il

collegamento, anche a fini di monitoraggio e di tutela, della

persona anziana che vive nella propria casa con centri di pronto

intervento, nonché informazione sulle nuove tecnologie che

facilitino il mantenimento della qualità della vita all'interno della

propria casa sia all'anziano con limitata autonomia sia ai

familiari e agli operatori coinvolti nel percorso di cura;

f) affidamento di anziani a famiglie selezionate al fine di favorire

l'anziano nel mantenimento delle proprie abitudini di vita e del

proprio contesto territoriale;

g) realizzazione di forme di accoglienza familiare notturna;

h) apertura delle strutture residenziali e diurne alla comunità

locale per la promozione dell'incontro intergenerazionale e per

favorire le relazioni sociali delle persone anziane;

i) istituzione di soggiorni marini e montani, con la possibilità di

scambi di periodi di residenzialità per le persone autosufficienti

tra strutture di regioni diverse;

j) istituzione di servizi civici e di centri di aggregazione e di

informazione a cui partecipano le persone anziane attive per

valorizzarne le esperienze e competenze;

k) sostegno dell'attività di volontariato e di utilità sociale, per lo

sviluppo di esperienze di auto-aiuto e mutuo-aiuto al fine di

migliorare la qualita' della vita quotidiana;

l) incentivi per la permanenza dei cittadini anziani nelle

abitazioni di proprieta' attraverso il recupero del patrimonio

residenziale esistente ed il frazionamento delle unita' abitative

eccedenti le ordinarie necessita' degli anziani che le abitano;

m) adozione di misure di umanizzazione delle condizioni,

anche ambientali, di soggiorno nelle strutture residenziali e

semiresidenziali.

## **ARTICOLO 50**

(Servizi e prestazioni per le persone anziane)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 49 i piani

di zona prevedono le forme di intervento attraverso la

realizzazione dei seguenti servizi:

a) attivita' di prevenzione per il mantenimento dell'autonomia e

per ridurre i rischi di non autosufficienza;

b) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;

c) contributi economici;

d) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche

temporanea;

e) servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare;

f) centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione.



## Capo V.

### POLITICHE PER ALTRI SOGGETTI DEBOLI

#### ARTICOLO 51

(Attività di promozione regionale per persone detenute ed ex

detenute)

1. La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia nelle

sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti

interessati alla promozione di iniziative a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le

politiche di sostegno alle persone detenute ed ex detenute

sulla base dei seguenti criteri:

a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e

lavorativo di detenuti o di ex detenuti;

b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei

detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione

professionale, sportive, culturali e ricreative e progetti di attività

lavorative intramurarie;

c) promozione dell'attività di formazione congiunta tra operatori

penitenziari e operatori dei servizi sul territorio;

d) realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualità

sociale e a favorire l'elaborazione, a livello locale, di progetti tesi

a creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della

sicurezza;

e) promozione dei progetti presentati da comuni o da altri

soggetti ai fini della realizzazione di strutture di accoglienza per

detenuti semiliberi, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in

prova al servizio sociale e per ex detenuti;

f) promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reati;

g) promozione di progetti mirati a rispondere a bisogni specifici

di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione

femminile, donne con figli, immigrati extracomunitari, persone

con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un

particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato

commesso.

## **ARTICOLO 52**

(Attività di promozione regionale per persone senza fissa

dimora)

1. La Regione promuove azioni congiunte tra i soggetti pubblici

e quelli del privato sociale per la presa in carico delle persone

senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali

di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.

2. I principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione

regionale delle politiche per le persone senza fissa dimora

sono i seguenti:

a) sensibilizzazione culturale della societa' verso le persone

senza fissa dimora;

b) promozione di processi integrati per lo sviluppo di percorsi

di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale

all'autonomia;

c) attivazione di unita' mobili di approccio che favoriscano

l'incontro e la conoscenza delle persone;

d) attivazione di centri di accoglienza aperti ventiquattro ore al

giorno, per la predisposizione e realizzazione di progetti

individuali sui singoli casi;

e) attivazione di micro strutture residenziali, anche temporanee,

protette e di gruppi famiglia e comunita' in grado di avviare le

persone ad una graduale riabilitazione sociale;

f) attivazione di dormitori e di strutture notturne di accoglienza.

## **ARTICOLO 53**

(Attivita' di promozione regionale per le persone con problemi di

dipendenza)

1. La Regione promuove azioni di sostegno per le persone che

presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive

ed azioni finalizzate alla prevenzione di fattori di rischio, mirate

al coinvolgimento e alla responsabilizzazione del contesto

familiare, educativo e formativo in cui la persona e' inserita e

svolte in stretta collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e

del privato sociale.

2. Gli interventi sociali destinati alle persone con problemi di

dipendenza si esplicano attraverso:

a) gli interventi domiciliari di sostegno alla persona e alla

famiglia;

b) gli interventi di inserimento o reinserimento lavorativo,

formativo e sociale;

c) la realizzazione di progetti integrati tra scuola, enti locali,

servizi sociali e servizi sanitari, finalizzati al coinvolgimento e al

reinserimento sociale delle persone con problemi di

dipendenza.

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono

riservati ai soggetti che hanno positivamente superato la fase

di dipendenza.

## **Parte III.**

### **Titolo I.**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

## **ARTICOLO 54**

(Disposizioni transitorie in materia di vigilanza)

1. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento

della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 4, le funzioni

amministrative di vigilanza, comprese quelle relative alle RSA,

sono esercitate dalle ASL e dal Comune di Torino per i servizi e

le strutture operanti sul proprio territorio, secondo le modalita' e

gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di

riferimento.

2. Le funzioni amministrative di vigilanza relative alle

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) gestite direttamente

dalle ASL, sono esercitate dalla Regione, secondo le modalita'

e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di

riferimento.

## **ARTICOLO 55**

(Soppressione del controllo di legittimita' sugli atti delle IPAB)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e'

soppresso il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle

IPAB, di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 settembre

1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del

CORECO).

## **ARTICOLO 56**

(Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali)

1. Le disposizioni di cui alle l.r. 14/1986, 22/1990, 40/1995, 10/1996, 59/1996, 73/1996, 16/1997 e 43/1997 e rispettive deliberazioni attuative, riguardanti il finanziamento e la realizzazione di presidi socio-assistenziali, continuano ad applicarsi per tutte le richieste di contributo presentate in seguito a bandi approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi regionali in conto capitale, concessi ai sensi delle l.r. 22/1990, 40/1995, 10/1996, e 59/1996 per l'acquisto, la ristrutturazione, la riconversione e la nuova costruzione di presidi socio-assistenziali possono essere introitati dai soggetti beneficiari, in via definitiva e senza obbligo di restituzione alla Regione, nella misura e secondo le quantità erogate dagli uffici regionali, nel caso di interventi che risultino parzialmente eseguiti ed i cui termini temporali di realizzazione siano decorsi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale definisce i criteri, le procedure e gli strumenti occorrenti per dare attuazione alla disposizione di cui

al comma 2.

## **ARTICOLO 57**

(Disposizioni transitorie in materia di amministrazione delle

IPAB)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino

delle IPAB si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle stesse, già amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza (ECA) attraverso un Collegio commissariale composto di cinque membri, nominati dal comune in cui l'Ente ha sede legale.

2. In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza

della minoranza consiliare nonché eventuali componenti di

diritto, qualora previsti nello Statuto dell'Ente.

3. Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso fra i

propri componenti.

4. Il Collegio commissariale dura in carica quanto gli organi di

governo del comune che lo ha nominato.

## **ARTICOLO 58**

(Norma finale)

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche settoriali di cui alla parte

II, titolo I, capi I, II, III, IV e V, la Giunta regionale, informata la

commissione consiliare competente, individua le attività di

promozione regionale nell'ambito della programmazione

socio-sanitaria triennale regionale e dello svolgimento della

funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione

consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, linee guida per gli enti gestori istituzionali

per l'esercizio delle competenze relative agli interventi

socio-assistenziali nei confronti delle gestanti e delle madri in

condizione di disagio individuale, familiare e sociale, compresi

quelli volti a garantire il segreto del parto alle donne che non

intendono riconoscere i figli, e gli interventi a favore dei neonati

nei primi sessanta giorni di vita, di cui alla lettera c) del comma

2 dell'articolo 6.

## **Titolo II.**

### **MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI E ABROGAZIONI DI LEGGI**

#### **REGIONALI**

#### **ARTICOLO 59**

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1975,

n. 31 "Norme per la concessione di contributi agli istituti di

patronato e di assistenza sociale")



1. L'articolo 1 della l.r. 31/1975 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1.

1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei

settori della previdenza e della sicurezza sociale.

2. La Regione riconosce il ruolo degli istituti di patronato e di

assistenza sociale nel sistema integrato di interventi e servizi

sociali quali persone giuridiche private che svolgono un servizio

di pubblica utilita', anche con lo svolgimento delle attivita'

previste all'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152

(Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza

sociale) che sono regolate da apposite convenzioni.

3. La Regione sostiene l'attivita' degli istituti nei campi

dell'informazione, dell'assistenza, della tutela; in particolare

promuove l'espletamento di funzioni di segretariato sociale

previste all'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 8

novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. A tali fini sono concessi contributi annui a favore degli istituti

di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente

ai sensi della l. 152/2001, che operano nel territorio della

Regione Piemonte.".

2. La lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della l.r.

31/1975 e' cosi' sostituita:

"b) alle iniziative di promozione, di informazione e di prevenzione, di formazione nei settori dell'assistenza e della

sicurezza sociale, nonche' di consulenza, per attivita' finalizzate

all'espletamento di pratiche a favore di soggetti e nei settori di

intervento previsti dalla l. 152/2001".

3. Il primo comma dell'articolo 3 della l.r. 31/1975, e' cosi'

sostituito:

"1. I contributi di cui all'articolo 2 lettera a) sono ripartiti a favore

di ciascuna sede provinciale degli istituti di patronato e di

assistenza sociale in misura direttamente proporzionale al

punteggio assegnato dal Ministero del lavoro e della previdenza

sociale."

4. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della l.r.

31/1975, e' aggiunta la seguente:

"c bis.) svolgere le proprie attivita' istituzionali operando

direttamente presso strutture sanitarie, socio-assistenziali,

assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione".

5. Il primo comma dell'articolo 6 della l.r. 31/1975, e' cosi'

sostituito:

"1. Ai fini della concessione di contributi, i responsabili

provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale

trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al

Presidente della Giunta corredata da una relazione sull'attivit 

svolta e dalla copia, vistata per conformit  dagli ispettori

provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura

dell'attivit  dell'anno precedente, agli ispettorati medesimi.".

## **ARTICOLO 60**

(Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1989, n. 55

"Costituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e

sostegno di iniziative per la tutela dei minori")

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 55/1989 e'

abrogata.

2. L'articolo 5 della l.r. 55/1989 e' abrogato.

## **ARTICOLO 61**

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1994,

n. 18 "Norme di attuazione della legge 381/1991 'Disciplina

delle cooperative sociali'")

1. La rubrica dell'articolo 2 della l.r. 18/1994, e' modificata dalla

seguinte:

"Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali)"

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal

segunte:

"1. Ai fini di cui all'articolo 1, e' istituito l'albo regionale delle

cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni

provinciali istituite dall'articolo 115 della l.r. 44/2000, inserito

dall'articolo 10 della l.r. 5/2001."

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal

segunte:

"5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che

abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di

attivita' di formazione professionale, di cui alla legge 21

dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio

1980, n. 8, nonche' le societa' cooperative ed i loro consorzi,

che organizzino attivita' di istruzione di qualsiasi ordine e

grado."

4. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 e' modificata dalla

segunte:

"Art. 3. (Iscrizione alle sezioni provinciali)".

5. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 e' abrogato.

6. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal

segunte:

"3. Il provvedimento di iscrizione e' notificato al richiedente, al

comune ove ha sede legale la cooperativa, all'ASL di

competenza, alla prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro e

della massima occupazione, agli enti previdenziali ed assistenziali ed e' pubblicato gratuitamente per estratto sul

bollettino ufficiale della Regione.".

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994 la parola:

"Regione" e' sostituita dalla parola: "provincia".

8. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994 la parola

"Regione " e' sostituita dalla parola: "provincia".

9. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della l.r.

18/1994 e' sostituito dal seguente:

"La cancellazione e' disposta dalla provincia con provvedimento motivato".

10. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal

seguente:

"3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato, a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o

consorzio nonche' agli altri enti individuati al comma 3

dell'articolo 3 della legge ed e' pubblicato gratuitamente per

estratto sul bollettino ufficiale della Regione.".

11. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1994 le parole: "La

Regione prevede" sono sostituite dalle parole: "la Regione e le

province prevedono".

12. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1994 e'

cosi' sostituita:

"a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture del

sistema formativo regionale e le cooperative sociali,  
concernente la formazione di base, la riqualificazione e  
l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento  
alle  
professionalita' impegnate nell'ambito delle attivita' di  
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.".

13. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della  
l.r. 18/1994

dopo la parola: "Regione" sono aggiunte le parole: "e  
dalle  
province".

14. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1994 e'  
sostituito dal

seguinte:

"1. Le province concedono contributi per la  
realizzazione di

progetti di sviluppo ed attivita' alle cooperative  
iscritte alla

sezione B dell'albo regionale.".

15. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della  
l.r. 18/1994

e' sostituita dalla seguente:

"a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali,  
che non

possono essere inferiori all'assunzione o all'ammissione  
a

socio lavoratore a tempo indeterminato di almeno una  
persona

svantaggiata, cosi' come definita dall'articolo 4 della  
l.

381/1991.".

16. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 18/1994 le  
parole: "la

Regione" sono sostituite dalle parole: "le province".

17. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 18/1994 e'  
abrogato.

18. L'articolo 18 della l.r. 18/1994 e' abrogato.

19. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal

seguinte:

"1. Al fine di favorire la continuita' lavorativa dei cittadini cui sia

venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi

della l. 381/1991, le province intervengono, per un massimo di

due anni, con un contributo, corrispondente al 50 per cento

degli oneri previdenziali e assistenziali versati per detti

lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici

o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato.".

## **ARTICOLO 62**

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1994,

n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato")

1. L'articolo 3 della l.r. 38/1994 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Registri delle organizzazioni di volontariato)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e'

istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato

quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite

dall'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44,

inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.

2. L'iscrizione nei registri e' aperta alle organizzazioni di

volontariato che, perseguendo le finalità di natura civile, sociale

e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di

intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:

- a) socio-assistenziale;
- b) sanitaria;
- c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
- d) protezione civile;
- e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- f) promozione della cultura, istruzione, educazione

permanente;

g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;

h) educazione motoria, promozione delle attività sportive e

tempo libero.

3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in

una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono

iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di

collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a

carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti

nella apposita sezione del registro regionale.

4. La Giunta regionale può individuare ulteriori aree di

operatività delle organizzazioni di volontariato.

5. L'iscrizione al registro del volontariato è incompatibile con



l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale

di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle

associazioni di promozione sociale).".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 38/1994 e' sostituito dal

segunte:

"1. Sono iscritte nel registro regionale e nelle sezioni provinciali

le organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 3 della l.

266/1991, aventi sede legale o articolazioni locali autonome

nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da

esse assunta, purché compatibile con il fine solidaristico.".

3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della l.r.

38/1994 e' abrogato.

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 38/1994 e' sostituito dal

segunte:

"3. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di

ricevimento dell'istanza.".

5. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 38/1994 e' sostituito dal

segunte:

"4. Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, e'

pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale

della Regione.".

6. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 e' sostituito dal

segunte:

"1. Le amministrazioni provinciali e regionale provvedono alla

revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere

dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le

organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a

trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione

dettagliata che illustri l'attività svolta, nonché copia del

bilancio.".

7. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal

seguinte:

"2. Le amministrazioni provinciali e regionale possono

richiedere sia al comune nel cui territorio le organizzazioni di

volontariato hanno sede o svolgono la loro attività, sia ad altre

pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle

condizioni alle quali è subordinata l'iscrizione.".

8. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal

seguinte:

"3. Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e

dell'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato comporta la

cancellazione dell'organizzazione dal registro.".

9. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal

seguinte:

"6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono

comunicare le variazioni dello statuto, dell'atto

costitutivo o

dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi

dell'evento.".

10. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 38/1994 e' sostituito dal

seguinte:

"2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere

della competente commissione consiliare, vengono definite la

composizione e le modalita' di funzionamento del Consiglio

regionale di cui al comma 1.".

11. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della l.r. 38/1994, sono

sostituiti dai seguenti:

"1. I centri di servizio di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, nella

programmazione e gestione della propria attivita' di sostegno

alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi

emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di

settore.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato

di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti

ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale

per l'utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di

progettualita' integrata con la Regione, gli enti locali, le

fondazioni e le realta' associative del territorio, prevedendo in

particolare la possibilita' di finanziamento diretto di progetti alle

organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.".

12. L'articolo 14 della l.r. 38/1994 e' sostituito dal seguente:

"Art. 14. (Contributi)

1. Le province concedono alle organizzazioni di volontariato,

iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e

documentati progetti e attivita'.

2. Le province, al fine di concorrere al superamento delle

situazioni di difficolta' delle organizzazioni di volontariato

derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle

attivita', concedono contributi in conto capitale a comuni singoli

o associati, comunita' montane, comunita' collinari, IPAB o

aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di

ristrutturazione di immobili di proprieta', o in disponibilita'

almeno decennale, da concedere in uso gratuito a

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.

3. Il contributo in conto capitale non puo' essere superiore al

25 per cento dell'importo complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.

4. I contributi sono concessi a condizione che gli interventi

realizzati consentano l'agibilita' dell'immobile e che lo stesso

sia vincolato all'uso di cui al comma 2 per la durata di dieci

anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere

concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.

5. Le province, al fine di concorrere al superamento delle

situazioni di difficoltà e disagio sociale nell'ambito della

comunità regionale e di promuovere le condizioni atte a

sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attività, erogano

contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui

contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio

provinciale iscritte da almeno due anni nei registri.

6. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di

contratti di leasing, è concesso per spese di investimento o per

progetti rientranti nell'attività statutaria degli enti interessati ed

è pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.

7. La durata del contributo è pari a quella dell'operazione

finanziaria posta in essere e comunque non può essere superiore a cinque esercizi finanziari.".

## **ARTICOLO 63**

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995,

n. 45 "Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro

esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente")

1. Il titolo della l.r. 45/1995 è modificato dal seguente: "Impiego

di detenuti in semilibertà', ammessi al lavoro all'esterno, affidati

in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori

socialmente utili".

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 45/1995 è sostituito dal

seguinte:

"1. La Regione nell'ambito della propria attività a favore

dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti attua,

d'intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia

interventi per l'impiego di detenuti in semilibertà', ammessi al

lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in

detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili,

promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti

avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.".

3. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 45/1995 è sostituito dal

seguinte:

"1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, i

comuni, le comunità montane e le province interessate ad

attuare gli interventi presentano alla Giunta regionale progetti

che prevedano l'impiego di detenuti in semilibertà', ammessi al

lavoro esterno, affidati in prova al servizio sociale o in

detenzione domiciliare in opere e servizi di interesse locale

socialmente utili, favorendo in tal modo anche il loro

reinserimento sociale e lavorativo.".

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 45/1995 e' sostituito dal

segunte:

"2. La Giunta regionale, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando prioritá a quelli presentati dai comuni, dalle comunita' montane e dalle province sedi di istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso dall'apposito comitato nominato con le modalita' previste dall'articolo 7.".

5. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 45/1995 e' sostituito dal

segunte:

"1. Con apposite determinazioni dirigenziali vengono annualmente approvati i progetti di attivita' presentati dagli enti locali.".

6. L'articolo 7 della l.r. 45/1995 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Norme attuative)

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le

norme attuative della presente legge, sentiti il Tribunale di

sorveglianza, il Provveditorato regionale dell'amministrazione

penitenziaria e le associazioni degli enti locali.

2. Nella deliberazione di cui al comma 1 sono stabilite le

procedure e i tempi secondo i quali dar corso ogni anno alle

attivita' preparatorie, contestuali e successive agli interventi

previsti dalla legge, nonché la composizione e le modalità di

nomina di un apposito comitato che esprime parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente.”.

## **ARTICOLO 64**

(Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 "Criteri

generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo

degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello

Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello

della Regione”)

1. L'articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1973 è sostituito dal

seguinte:

"1. I comuni, singoli od associati nelle forme previste dalla

legge, e le comunità montane o collinari possono usufruire dei

contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di

quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la

costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido.”.

## **ARTICOLO 65**

(Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (Assegno integrativo

di natalità alle coltivatrici dirette, in caso di parto



o di aborto

spontaneo o terapeutico);

b) legge regionale 13 agosto 1973, n. 19 (Assegno integrativo

di natalita' alle artigiane, in caso di parto o di aborto spontaneo

o terapeutico);

c) legge regionale 13 agosto 1973, n. 20 (Assegno integrativo

di natalita' alle esercenti attivita' commerciali, in caso di parto o

di aborto spontaneo o terapeutico);

d) legge regionale 11 marzo 1975, n. 13 (Intervento

straordinario, a favore del comune di Torino, per provvedere alla

contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari);

e) legge regionale 3 giugno 1975, n. 37 (Concessione di contributo alle sezioni della Unione Italiana Ciechi in Piemonte);

f) legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975);

g) legge regionale 26 marzo 1976, n. 15 (Norme per l'esercizio

delle funzioni trasferite dal DPR 15-1-1972, n. 9, in materia di

nomina dei Consigli di Amministrazione delle IPAB);

h) legge regionale 7 luglio 1976, n. 37 (Delega al comune di

Tortona della gestione della comunita' protetta per Profughi);

i) legge regionale 25 gennaio 1977, n. 10 (Modificazioni della

legge regionale 4 maggio 1976, n. 19 ed integrazione di spesa

per la formazione professionale);

j) legge regionale 20 aprile 1977, n. 28 (Mantenimento di

Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell'attentato avvenuto il

12 marzo 1977);

k) legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 (Norme sullo scioglimento degli EECCAA, sul passaggio delle attribuzioni

del personale e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi

dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

l) legge regionale 16 agosto 1979, n. 43 (Modificazione delle

modalita' di erogazione del contributo straordinario "una tantum", di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5.

Sostituzione dell'articolo 3 della legge stessa);

m) legge regionale 5 dicembre 1979, n. 67 (Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per

sostenere prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento

per l'inverno 1979-1980);

n) legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43 (Interventi straordinari

a favore dei comuni per attivita' socio-assistenziali);

o) legge regionale 8 agosto 1984, n. 37 (Mantenimento di Katia

Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello

spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981);

p) legge regionale 25 novembre 1985, n. 63 (Norme integrative

per la presentazione delle domande di registrazione di presidi

socio-assistenziali);

q) legge regionale 24 marzo 1986, n. 15 (Proroga termini di

trasferimento dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali

alle UUSSSSL sub-comunali di Torino);

r) legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7 (Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della l.r.

23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9, il

regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e

la nuova numerazione delle Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino);

s) legge regionale 4 giugno 1987, n. 31 (Modifica della l.r. 23

gennaio 1987, n. 7 'Norme urgenti concernenti la proroga dei

termini previsti dagli artt. 36 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8

della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la

riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione

delle Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino');

t) legge regionale 7 marzo 1988, n. 12 (Integrazioni e modifiche

della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il

riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte');

u) legge regionale 7 marzo 1988, n. 13 (Abrogazione dell'articolo 9 della legge approvata dal Consiglio regionale in

data 27 gennaio 1988 'Integrazioni e modifiche della l.r. 23

agosto 1982, n. 20');

v) legge regionale 6 luglio 1988, n. 31 (Ulteriori integrazioni

della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il

riordino dei Servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte');

z) legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (Proroga del termine di cui all'articolo 36, 10 comma, della l.r. 23 agosto

1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni 'Indirizzi e

normative per il riordino dei Servizi Socio Assistenziali della

Regione Piemonte');

aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi

socio-assistenziali);

bb) legge regionale 17 aprile 1990, n. 34 (Interpretazione

autentica dell'articolo 31 quater, commi 3 e 8 della l.r. 23 agosto

1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni);

cc) legge regionale 18 febbraio 1991, n. 6 (Proroga termini

articolo 31 quater, comma 6, articolo 36, comma 1 e articolo 37,

comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi

e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della

Regione Piemonte' e successive modificazioni ed integrazioni);

dd) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 67 (Modifica

dell'articolo 2 della l.r. 3 settembre 1991, n. 44 'Norme transitorie in materia socio-assistenziale');

ee) legge regionale 23 aprile 1992, n. 24 (Norme relative al

trasferimento delle funzioni socio assistenziali gia' esercitate

dalle Province);

ff) legge regionale 4 novembre 1992, n. 47 (Modifica dell'articolo 7, 10 comma, della l.r. 23 aprile 1992, n. 24 'Norme

relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali gia'

esercitate dalle province');)

gg) legge regionale 23 febbraio 1995, n. 19 (Prime norme di

attuazione dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67,

recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale -

Restituzione alle province competenze relative alla tutela della

maternita' ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti);

hh) legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio

delle funzioni socio-assistenziali);

ii) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94 (Modifiche alla

legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio

delle funzioni socio-assistenziali' ed alla legge regionale 18

gennaio 1995, n. 8 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed

economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle

Aziende ospedaliere');)

jj) legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Spese

riscaldamento stagione invernale 1995/96 - Interventi

straordinari a favore dei singoli e dei nuclei familiari

economicamente e socialmente piu' deboli);

kk) legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5 (Modificazioni alla

legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio

delle funzioni socio-assistenziali');

ll) legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della rete

di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili).

2. Gli articoli 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 26

aprile 2000, n. 44, come inseriti dall'articolo 10 della l.r. 5/2001

sono abrogati.

### **Titolo III.**

#### **NORME FINANZIARIE**

#### **ARTICOLO 66**

(Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa

fronte con risorse finanziarie individuate con le modalita'

previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo

30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria

per l'anno 2003).

#### **Formula Finale:**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel  
Bollettino  
Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  
farla  
osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 8 gennaio 2004  
Enzo Ghigo

